



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"
 Via Nuova Agnano, 30 - 80125 Napoli
 Tel/fax 081.7624019 – C.F.:80023960638
 sito web: www.istitutosuperioregentileschi.it
 e-mail: nais06800b@istruzione.it
 P.E.C.: nais06800b@pec.istruzione.it



CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI PCTO

TRA

L'Istituto Superiore Statale "GENTILESCHI" con sede a Napoli in via Nuova Agnano, 30 cap.80125 codice fiscale 80023960638, d'ora in poi denominato "Istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente scolastico Dott.ssa Paola Albertazzi, nata [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]

E

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte con sede in Napoli alla Via Miano 2 codice fiscale 95219190634, rappresentato dal Direttore Generale prof. Eike Schmidt, nato [REDACTED] codice fiscale: [REDACTED] nel seguito denominato "Soggetto ospitante",

Premesso che:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021*" (legge di bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, in "*percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*";
- ai sensi del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, art. 1, l'attività di PCTO costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015, n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- il percorso è soggetto all'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche;
- l'Istituto Superiore Statale "GENTILESCHI" ha richiesto al Museo di collaborare alla realizzazione del progetto PCTO dal titolo "*Cunte, cunte waju: i capolavori del Museo e Real Bosco di Capodimonte* ", che prevede lo svolgimento di le lezioni teoriche di formazione, ed ore pratiche di laboratorio, secondo il programma elaborato dalla Direzione dell'Istituto scolastico;

Considerato che

- il Museo e Real Bosco di Capodimonte è un Istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale e qualificato come Ufficio di Direzione Generale istituito ai sensi e per gli effetti del DPCM n.171/2014 (art.30, comma 3, lettera a);
- tra le attività istituzionali di Capodimonte vi è, tra le altre, il compito di tutelare e valorizzare le proprie collezioni, promuovendo altresì il godimento pubblico e la fruizione delle stesse, anche attraverso la collaborazione con soggetti terzi;
- gli artt. 118 e 119 del D. Lgs. n.42/2004 promuovono la sottoscrizione di accordi con Enti pubblici territoriali finalizzati alla promozione e diffusione del patrimonio culturale;
- le Parti hanno interesse a realizzare un percorso formativo in regime di attività di PCTO della disciplinando, tramite la presente Convenzione, i vicendevoli rapporti in ordine all'esecuzione

delle attività nel seguito descritte.

Tanto premesso e considerate, tra le parti come sopra rapp.te si conviene quanto segue:

Art. 1

Oggetto

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte si impegna ad accogliere presso le proprie strutture **n° 20 studenti della classe 4BL** (Indirizzo Linguistico), nell'ambito del progetto PCTO denominato "*Cunte, cunte waju: i capolavori del Museo e Real Bosco di Capodimonte*". fornendo attività di formazione e di orientamento per il tramite del proprio personale.

Art. 2

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in attività di PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso, inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
7. Il soggetto ospitante, in ottemperanza al D.L. n.48 del 4.05.2023, dichiara di avere aggiornato il documento di valutazione dei rischi (DVR) con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione rischi ed eventuali dispositivi di protezione individuale da mettere a disposizione degli studenti in relazione alle attività in cui siano coinvolti durante il PCTO.

Art. 3

Il progetto prevede la presenza di n. 2 Tutor.

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nel PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di PCTO, evidenziando il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il docente tutor interno sarà indicato dall'Istituto proponente

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di

PCTO;

- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Si designa quale tutor formativo esterno la dott.ssa Maria Laura Chiacchio

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto, da parte dello studente, degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008: in particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del PCTO gli studenti beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotto, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 127 e 190 e del TU n°1124/65 e regolamentata dal D.M. 10/10/1985, nonché per la responsabilità civile con polizza presso la compagnia assicurativa Unipol Sai. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

Il Museo e la scuola sono chiamati a co-progettare il percorso di PCTO e si troveranno ad agire in una cornice che supera il tradizionale rapporto committente/fornitore a favore di una relazione caratterizzata da partenariato e corresponsabilità formativa e organizzativa.

Tale esperienza di co-progettazione risulta funzionale allo svolgimento del percorso formativo finalizzato a sollecitare e a sviluppare riflessioni e valutazioni sul funzionamento del contesto organizzativo in cui l'allievo verrà inserito al fine di ampliare i margini di efficacia dell'azione formativa.

Art. 8

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione sino alla data di termine delle attività previste da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 9

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *knowhow*, le notizie scambiate durante la vigenza e l'esecuzione della presente Convenzione, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario impone un obbligo di comunicazione e salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, recante il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e, per quanto applicabile, del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), le Parti prestano il consenso al trattamento di eventuali dati personali esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente contratto.
2. I dati verranno conservati per l'intera durata del contratto e successivamente nei termini previsti per la prescrizione ordinaria.
3. Il trattamento dei dati personali sarà eseguito da ciascuna Parte nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Interruzione per cause di forza maggiore

La sospensione delle attività per cause di forza maggiore (calamità naturali ed eventi disastrosi di qualsiasi natura, chiusure delle sedi imposte dalle Autorità per cause in cui le Parti non hanno colpa) sospende la Convenzione e i relativi oneri.

Controversie

1. Le Parti stabiliscono che ogni eventuale controversia che dovesse scaturire dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione venga risolta amichevolmente.
2. In caso di mancato accordo sarà competente per la definizione delle controversie il Foro di Napoli.

Napoli, li, 22/01/2025

Per l'Istituzione Scolastica

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola albertazzi

**Il Direzione Generale
del Museo e del Real Bosco di Capodimonte**

Prof. Eike Schmidt

Firmato
digitalmente da
**Eike Dieter
Schmidt**

O = Ministero
della cultura
C = IT